

Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 52 DEL 02/02/2016

T.A.R. EMILIA ROMAGNA R.G. N. 701/2011 LA LAMPARA SRL/COMUNE DI CATTOLICA - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA APPROVATO CON DGC 1/2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 05

SERVIZIOUFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE

Mara Minardi

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la società La Lampara srl aveva promosso, un procedimento avanti al T.A.R. Emilia Romagna con ricorso, notificato in data 23/05/2011 prot. 15214, per:
- l'annullamento previa sospensiva della nota prot 7418/2011 del 16/03/2011 del Comune di Cattolica avente ad oggetto richiesta canone demaniale per gli anni 2010/2011 e conguaglio anni 2007, 2008, 2009;
- l'annullamento previa sospensiva della Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 22/2009, n. 26/2009 e n. 27/2009;
- l'annullamento previa sospensiva delle schede rilevamenti OMI 2007/2008/2009/2010 per il Comune di Cattolica;
- il suddetto ricorso veniva depositato in data 07/06/2011 ed iscritto al R.G. n. 701/2011;
- con DGC N. 5 DEL 24/06/2011 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto incaricando l'avv. Andrea Berti del patrocinio dell'Amministrazione con facoltà di scelta del legale domiciliatario;
- con Ordinanza n, 581/2011 del 7/7/2011 il Tribunale Regionale per l'Emilia Romagna respingeva l'Istanza cautelare proposta dalla società la Lampara srl;
- in data 112/10/2012 veniva proposto ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento della comunicazione prot 17185/2012 notificata alla soc La Lampara srl il 2/12/2012, avente per oggetto richiesta canone demaniale anno 2012;
- in data 1/12/2013 veniva presentato un ulteriore ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento della comunicazione prot 30369 del 19/09/2013 avente per oggetto canone demaniale 2013 notificata alla soc. Lampara srl in data 1 ottobre 2013;
- in data 16/04/2014 con DGC n. 71 veniva conferito incarico di patrocinio legale per i suddetti ricorsi per motivi aggiunti avanti al T.A.R, E.R. all'avv. Andrea Berti con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare in caso di necessità sostituti in udienza;
- in data 11/06/2014 l'Avv. Andrea Berti ha depositato presso il T.A.R E.r., il documento di revoca del Mandato al Legale;
- in data 03/07/2015 con not prot. 21658 l'Avv. Andrea Berti ha provveduto alla restituzione del fascicolo all'Amministrazione comunale;
- in data 23/10/2015 con nota prot. n. 37177 è stato notificato un ulteriore ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento della comunicazione del Comune di Cattolica del 17/07/2015 avente per oggetto il canone demaniale anni 2014 /2015 prat. n. 6004;

CONSIDERATO che:

- la convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con il Comune di Gabicce Mare è cessata in data 30/07/2014;
- anche la convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio, è cessata il 30/04/2015;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che con lettere assunte al prot. ai nn. 40324 - 40325 - 40327 - 40349

del 16/11/2015 sono stati richiesti i preventivi di spesa per il conferimento dell'incarico di patrocinio legale del procedimento oggetto della presente delibera;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi dai legali che hanno risposto entro il termine richiesto con note prot 40697/2015 - 40926/2015 depositati agli atti d'ufficio;

RILEVATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti a causa della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettiva sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contatti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);
- l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

RILEVATO che, l'avvocato Silvio Campana con studio in Riccione in via dei Mille, ha presentato il preventivo più vantaggioso, dichiarandosi disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 40926 del 18/11/2015 allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e che tale preventivo risulta vantaggioso sotto il profilo economico per l'Amministrazione e che la Giunta ha approvato il conferimento di detto incarico con propria delibera n. 1 del 13/01/2015;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv. Silvio Campana con Studio in Riccione Via dei Mille;

DATO ATTO inoltre che gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni esposte in

narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario avanti al T.A.R. Emilia Romagna iscritto al R.G. al n. 701/2011 e dei relativi ricorsi per motivi aggiunti citati in premessa, all'Avv. Silvio Campana con studio in Riccione Via dei Mille, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

- 2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune;
- 3) di stabilire che la presente è determina a contrarre ai sensi dall'art. 192 D.lgs 267/2000;
- 4) di attribuire alla presente valore contrattuale e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione;
- 5) di imputare la spesa complessiva di € 2.537,60 sul capitolo 270002 del Bilancio di previsione corrente esercizio finanziario Cod Siope 1331;
- 6) di individuare nel sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 02/02/2016

Firmato
MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA

Avv. Silvio Campana – Patrocinante in Cassazione Avv. Nicola Campana - Avv. Massimo Campana Via Dei Mille n. 3 – Palazzo Salvatori 47838 – Riccione (RN) Tel. 0541-693353 Fax 0541-695701

PREVENTIVO DI SPESA

Spett.le

Comune di Cattolica

Piazza Roosevelt

47841 Cattolica

PEC protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Oggetto: Preventivo di spesa per nr 1 procedimento giudiziario davanti al Tar di Bologna

Con la presente ai sensi del DM 55/2014, si preventivano gli onorari professionali a vostro carico quale compenso per l'attività, (per ciascuno ricorso), che sarà espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati fornitici e per l'incarico che l'Ente intende affidarci, secondo i valori minimi della tariffa professionale vigente. Valore della causa: indeterminabile.

Richiesta prot. 307177/2015.

Tariffe minime indicate con l'ulteriore riduzione di cui all'art. 4 comma 4 Dm 44/2014.

- a) quanto ad euro //////// per l'assistenza stragiudiziale, svolta fino ad oggi, tendente alla bonaria definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. 28/2010, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, oltre al contributo per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA;
- b) quanto ad € 500.00 per la fase di studio della controversia. così come meglio specificata nel DM 55/2014;
- c) quanto ad € 500.00, per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata nel DM 55/2014;
- d) quanto ad € 500.00 per la fase istruttoria, così come meglio specificata nel DM 55/2014;
- e) quanto ad € 500.00 per la fase decisoria, così come meglio specificata nel DM 55/2014;
- f) Spese dovute allo Stato: esenti.

E così complessivamente € 2.000.00 oltre Cpa ed Iva per un totale di € 2.537,60, a dedurre ritenuta d'acconto: tot. finale € 2.137,60

1

Il pagamento avverrà mediante versamento di un fondo spese di € 1.000.00 per onorari, oltre a

Cpa ed Iva, per un totale di € 1.268,80, a detrarre ritenuta d'acconto per un totale di €

1.068,80 come per legge, al momento della costituzione in giudizio, oltre alle spese di

Causa, se dovute.

Il saldo dell'onorario concordato, avverrà al termine del giudizio. In caso di vittoria della

procedura e di eventuale condanna alle spese dell'avversario, queste saranno a carico della

parte soccombente.

Ogni altra spesa (spese di giustizia, ossia contributo unificato, marche da bollo, diritti per

copie autentiche, spese di notifica, eventuali spese di consulenza tecnica d'ufficio o di

consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.) saranno a vostro carico, se dovute.

Lo Studio ritiene inoltre di non applicare la maggiorazione del 15% sul compenso dovuto, per

spese generali di organizzazione e gestione dello studio, previsto dalle tariffe vigenti di cui al

DM 55/14.

Il presente preventivo deve intendersi di massima e può essere suscettibile di modifiche in

aumento a seguito delle vicende processuali e qualora le prestazioni da svolgere siano

"maggiormente complesse" rispetto a quelle ad oggi preventivate.

Si dichiara infine di non versare in situazione di incompatibilità in relazione all'art. 37 del

codice di deontologia forense.

Il presente preventivo deve intendersi "riservato" ed è vietata la comunicazione del suo

contenuto a terzi o la sua diffusione.

In caso di accettazione si prega di fornire il nr di ruolo della causa, per verificare lo stato del

procedimento.

Riccione (Rn) 18.11.2015

Avv. Silvio Campana

2